



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

## PIANO DI ZONA

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

**Determ. n. 233 del 30/03/2021**

**Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE IN PARTICOLARE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, IL MONITORAGGIO DEL REI E L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI PER LA MAPPATURA DEI BISOGNI LOCALI - CIG ZF5313214D. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO..**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il decreto del sindaco di Gornate Olona, in qualità di presidente dell'Assemblea dei Sindaci, n. 25 del 10.12.2018 "Approvazione accordo di programma per l'aggiornamento del piano di zona per gli anni 2019 e 2020";

**Richiamata** la D.G.R. XI/662 del 16.10.2018 "adempimenti riguardanti il D.Lgs n.147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali";

**Richiamata** la circolare regionale del 17.12.2018 n.9 della direzione generale delle politiche sociali, abitative e disabilità inerente la programmazione locale in attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà;

**Preso atto** che l'Ufficio di Piano ha ravvisato la necessità di rafforzare il servizio sociale professionale al fine di garantire la gestione del piano di ambito di contrasto alla povertà, il monitoraggio del REI, la stesura del nuovo piano di zona 2021/2023 e dell'utilizzo degli strumenti informativi da parte dei servizi sociali dell'ambito distrettuale;

**Visto** il capitolato per l'affidamento del servizio di cui in oggetto allegato al presente atto, da cui si evince che il costo complessivo del servizio è inferiore alla soglia di € 40.000,00 il che permette, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs50/2016, di procedere con un affidamento diretto del servizio;

**Visti:**

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia mediante affidamento diretto;
- l'art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che contempla i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'obbligo di precisare il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato che:**

- il servizio da acquisire è ricompreso nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta procedura viene svolta in conformità ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, ovvero ai principi di economicità, pubblicità;
- la procedura viene svolta in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e vengono pertanto rispettati altresì i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 € si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.”*;
- l'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 esenta l'affidamento dei servizi ad alta intensità della manodopera, quale quello di cui al presente provvedimento, dall'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora abbia un valore inferiore ai 40.000 €;

**Visto** l'art. 192, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 che definisce la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali; c) la modalità di scelta del contraente.

**Visti**

- gli artt.107 comma 3, lett. d) e 109 comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183 e 191, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016, che prevede che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Considerato** che essendo in scadenza l'affidamento in essere in data 31.03.2021, si rende necessario garantire la continuità del servizio mediante affidamento a mezzo di procedura d'appalto;

**Visto** il capitolato di affidamento del “Servizio di supporto alle attività dell'Ufficio di Piano dell'ambito distrettuale di Tradate in particolare per la gestione del piano di contrasto alla povertà, il monitoraggio del REI, la stesura del piano di zona 2021/2023 e l'utilizzo degli strumenti informativi per la mappatura dei bisogni locali” (allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale);

**Ritenuto** di dover procedere con procedura di affidamento sul mercato elettronico del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – piattaforma SINTEL, della centrale di committenza regionale ARCA LOMBARDIA;

**Acquisito** in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il procedimento è pertanto identificato con il CIG ZF5313214D;

**Richiamato** il Decreto sindacale n. 1 del 29/01/2021, con il quale viene attribuita alla scrivente la Responsabilità dell'Ufficio di Piano;

### **DETERMINA**

**Di dare avvio** alla procedura di affidamento, sul mercato elettronico del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – piattaforma SINTEL, della centrale di committenza regionale ARCA LOMBARDIA, secondo quanto indicato in premessa, del “Servizio di supporto alle attività dell'Ufficio di Piano dell'ambito distrettuale di Tradate in particolare per la gestione del piano di contrasto alla povertà, il monitoraggio del REI, la stesura del piano di zona 2021/2023 e l'utilizzo degli strumenti informativi per la mappatura dei bisogni locali” - CIG ZF5313214D, per un importo complessivo pari a € 4.800,00 + IVA dovuta di legge.

**Di approvare** il capitolato d'affidamento del “Servizio di supporto alle attività dell'Ufficio di Piano dell'ambito distrettuale di Tradate in particolare per la gestione del piano di contrasto alla povertà, il monitoraggio del REI, la stesura del piano di zona 2021/2023 e l'utilizzo degli strumenti informativi per la mappatura dei bisogni locali” - CIG ZF5313214D, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui agli artt.183 e 191 del T.U.E.L. 2000;

**Di dare atto** altresì che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Di procedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Tradate e sul sito comunale.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

**Capitolato per il servizio di supporto alle attività dell'Ufficio di Piano dell'ambito distrettuale di Tradate in particolare per la gestione del piano di contrasto alla povertà, il monitoraggio del REI e l'utilizzo degli strumenti informativi per la mappatura dei bisogni locali**

**CIG ZF5313214D**

**Art. 1 – Oggetto dell'Appalto**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di monitoraggio in itinere e di supporto alle attività di progettazione, in particolare del piano di contrasto alla povertà, dell'Ufficio di Piano del Distretto di Tradate a cui fanno riferimento le assistenti sociali dei Comuni di Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

**Art. 2 – Attività oggetto del servizio**

Il servizio deve garantire le seguenti attività:

- a) Impostazione del piano di contrasto alla povertà e supporto ai servizi sociali dei Comuni nella sua attuazione;
- b) Supporto alla elaborazione dei progetti distrettuali proposti dai servizi sociali dell'ambito distrettuale nonché monitoraggio degli interventi derivanti dai singoli progetti di concerto con le assistenti sociali dell'ufficio di piano di Tradate;
- c) Supporto alle assistenti sociali dell'ufficio di piano nell'elaborazione di metodi di intervento finalizzati a raggiungere gli obiettivi inseriti nel piano di lotta alla povertà.
- d) Supporto alla raccolta dati inerenti gli utenti dei servizi sociali e relativo inserimento negli appositi strumenti informatici al fine di agevolare la costituzione di banche dati per una adeguata mappatura dei bisogni locali
- e) Stesura del piano di zona 2021/2023

Il soggetto aggiudicatario della relativa procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto e del progetto gestionale presentato in sede di gara.

Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

**Art. 3 – Caratteristiche del servizio**

1. Il servizio sarà rivolto a raccogliere informazione relativamente al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano di contrasto alla povertà e ai progetti ad esso collegati con particolare attenzione allo stato di avanzamento, alle difficoltà incontrate, agli obiettivi raggiunti e alle necessità di modifica o integrazione delle prestazioni.
2. L'attività di monitoraggio dovrà comprendere l'inoltro di tutte le informazioni e l'espletamento delle attività di rendicontazione richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da Regione Lombardia, dall'ATS o da altri enti sovra distrettuali.
3. Le prestazioni inerenti l'attività di valutazione saranno rivolte a raccogliere informazioni e indicazioni utili a formulare un giudizio sui risultati conseguiti e sulle prospettive da sviluppare. Questa attività dovrà essere svolta con il coinvolgimento sia delle assistenti sociali dell'ufficio di piano di Tradate che con gli enti del terzo settore che hanno sottoscritto il piano di zona.
4. Il programma delle attività dovrà essere concordato con la responsabile dell'ufficio di piano.
5. Dovrà essere elaborato annualmente un documento di sintesi di quanto periodicamente realizzato nel piano di contrasto alla povertà
6. Dovrà essere garantito una adeguato supporto alle assistenti sociali dei Comuni nell'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione da parte del ministero oltre che nell'utilizzo

della cartella sociale informatizzata al fine di avere a disposizione dati aggiornati per una lettura dei bisogni locali.

#### **Art. 4 – Organico**

- 1) Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso di qualifica di Assistente Sociale, iscritto alla sezione A dell'Albo degli Assistenti Sociali e con almeno quattro anni di esperienza nell'attività di programmazione e verifica dei piani di zona in Lombardia, in modo da aver seguito un ciclo intero di programmazione zonale.
- 2) L'attività dovrà essere svolta da due assistenti sociali come da seguente suddivisione:
  - a) n.188 ore annue di attività per il coordinamento delle assistenti sociali dell'Ufficio di Piano, il supporto all'attività di realizzazione del piano di contrasto della povertà, la stesura del nuovo piano di zona, le attività di rendicontazione il supporto alla gestione degli strumenti informativi. Quest'ultima attività dovrà essere svolta da un'assistente sociale che conosce e sa utilizzare gli strumenti informatici previsti dal Ministero oltre che la cartella sociale informatizzata e gli strumenti forniti dall'ATS.
- 3) L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
- 4) Il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
- 5) All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore dovrà comunicare al Responsabile dell'Ufficio di Piano il nominativo del personale incaricato delle attività di monitoraggio e valutazione congiuntamente all'autorizzazione a poter divulgare il nome all'ATS e alla Regione per le attività da svolgere on line.
- 6) Eventuale sostituzione di personale con altro diverso da quello indicato in sede di offerta dovrà riguardare professionisti con almeno pari esperienze professionali e l'appaltatore dovrà preventivamente comunicarlo per l'approvazione formale al Responsabile dell'Ufficio di Piano.
- 7) Nel caso si dovessero riscontrare comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori incaricati dall'appaltatore, il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere la sostituzione dell'operatore; tale sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione scritta da parte del Responsabile stesso.
- 8) La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune di Tradate da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.
- 9) Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti e lo svolgimento delle prestazioni ad esso richieste dal presente capitolato, l'appaltatore ha libera organizzazione del personale impiegato. Il numero delle ore di lavoro indicato al comma 2 rappresenta il monte ore minimo sulla base del quale è stato calcolato l'importo a base d'asta. Poiché il contratto è stipulato a corpo, eventuali prestazioni lavorative aggiuntive rese dall'appaltatore non danno luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva né a maggiorazioni di quella fissata dal contratto
- 10) L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:
  - a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;
  - b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentri nello svolgimento del servizio.

La stazione appaltante è estranea agli obblighi indicati al comma precedente. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

11) L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

12) Ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato a formulare una proposta di assunzione al personale già dipendente dall'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio di monitoraggio del Piano di zona, con riferimento alle figure professionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b) e c) e per il periodo di durata delle rispettive prestazioni; in caso di accettazione della proposta da parte del predetto personale, l'appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento,

#### **Articolo 5 - Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. Nel caso in cui il personale impiegato dall'appaltatore non abbia la qualifica di socio dello stesso, esso deve intrattenere con l'appaltatore un rapporto contrattuale di qualsiasi tipo disciplinato dalla vigente normativa. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali.

2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale assunto per il servizio oggetto del presente capitolato.

#### **Articolo 6 - Luogo di esecuzione dell'appalto e attrezzature**

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell'appaltatore o in altri luoghi da esso identificati ad eccezione di n. 10 ore settimanali che devono essere erogate presso la sede dell'ufficio di piano di Tradate, in modo da facilitare l'incontro con le assistenti sociali che operano per l'ufficio di piano.

2. Se necessario per l'attività da svolgere con le assistenti sociali dei Comuni, la stazione appaltante mette occasionalmente a disposizione dell'appaltatore una postazione informatica collocata presso l'ufficio di piano

3. Le attrezzature informatiche, le utenze telefoniche, i collegamenti internet e quanto necessario per lo svolgimento del servizio comprensivo di tutto il materiale di consumo sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 7 - Durata e importo dell'Appalto.**

1. Il rapporto contrattuale disciplinato dal presente capitolato ha decorrenza dal 06.04.2021 al 30.06.2021.

2. L'importo a base d'appalto ammonta ad € 4.800,00 più IVA  
L'importo presunto del servizio è stato determinato conformemente all'analisi dei costi allegato "A" al presente capitolato. Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs 163/06, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato utilizzando le tariffe del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - aggiornamento settembre 2020.

3. L'importo contrattuale complessivo corrisponde al prezzo offerto dalla Ditta risultata affidataria per l'intero periodo di durata dell'appalto, con l'aggiunta degli oneri relativi alle misure preventive e protettive necessarie. Si specifica che nel prezzo offerto devono essere compresi i costi relativi alla sicurezza propri del Datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex D.Lgs.81/08.

4. L'importo contrattuale è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le spese di trasferimento per gli incontri presso l'ufficio di piano, eventuali riunioni in ATS o in Regione.

#### **ART. 8 – Osservazione Delle Norme In Materia Di Lavoro.**

1. L'appaltatore dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà in ogni momento a semplice richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'appaltatore dovrà provvedere, in caso di malattia, ferie ecc., all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente le modalità contrattuali che intende applicare al personale individuato per l'espletamento dei servizi di cui sopra.

3. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venutane a conoscenza, procederà ai sensi di legge.

4. L'appaltatore, inoltre, si obbliga, a pena di risoluzione dell'appalto, ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

#### **Articolo 9 - Garanzia definitiva**

1. L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 113 del codice.

2. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;

b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;

c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.

3. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

4. La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.

#### **Articolo 10 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari**

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.

3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di

decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972". Il Comune di Tradate, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente

#### **ART. 11 – Contestazioni e Penalità.**

1. L'ufficio di piano di Tradate previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con atto del responsabile del competente servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di seguito riportate negli importi massimi e per i seguenti casi:

- a) accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo con il relativo titolo di studio, sia stato preventivamente comunicato al Responsabile dell'Ufficio di Piano: €200,00;
- b) disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità fino ad €450,00;
- c) gravi inadempienze inerenti la rendicontazioni da inviare ad enti sovracomunali: fino ad € 1.000,00;
- d) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad €1.000,00.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, tramite pec, all'appaltatore e quest' ultimo avrà la facoltà di comunicare le proprie contro deduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le contro deduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla ditta, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per il Distretto di Tradate, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

4. L'Ente appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Pubblica Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto, la Pubblica Amministrazione ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

#### **ART. 12 – Decadenza dell'Aggiudicazione.**

La ditta aggiudicataria incorre nella decadenza dall'aggiudicazione e dal contratto nel caso in cui, pur dando corso all'esecuzione del servizio, risulti evidente che la stessa non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

### **ART. 13 – Risoluzione del Contratto.**

1. Le parti convengono che oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- Cessazione dell'attività da parte della ditta;
- Abbandono dell'appalto;
- Immotivata o ingiustificata interruzione del servizio;
- Inosservanza del divieto di subappalto totale o di cessione del contratto a terzi;
- Reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempimento contrattuale;
- Reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del codice civile.

2. Nei casi sopra elencati l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Pubblica Amministrazione, salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni.

### **ART. 14 – Recesso.**

1. La Pubblica Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'insolvenza o il grave dissesto economico finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto aventi simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta.
- Il caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata il servizio, nonché quelli richiesti per la stipula del relativo contratto;
- Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

2. In caso di recesso dell'Ente appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

### **ART. 15 – Contenzioso.**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della fornitura disciplinata dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti è competente il Foro di Varese

### **BASE D'ASTA**

	<b>ore annue</b>	<b>costo orario</b>	<b>costo annuo</b>
coordinamento			€ 500,00
ass.sociale con esperienza in piani di zona	188	€ 30,00	€ 3600,00
costi sicurezza			€ 200,00
spese generali e utile (circa 10%)			€ 500,00
<b>TOTALE annuo</b>			

  

<b>base d'asta</b>	<b>€ 4.800,00</b>
--------------------	-------------------